



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



V. Pacillo

**Diritto "ecclesiastico"
fra retaggi del passato,
problematiche attuali
e sfide future**

S. Baldassarre - J. M. Torròn
H. Mueller - F. Clavairolly
G. Fattori - R. Mazzola
G. Carobene - P. Cavana
P. Consorti - G. Macrì - A. Ferrari
S. Ferrari - N. Colaianni
V. Pacillo - D. Romano

Tuning project e insegnamento della disciplina giuridica del fenomeno religioso: modelli, contenuti ed esperienze internazionali

Vincenzo Pacillo

Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

ABSTRACT

Il contributo mira a cogliere le potenzialità, ancora in parte inesplorate, del Diritto ecclesiastico, una disciplina che in un'ottica, anche comparatistica, rinnovata nei contenuti e nei modelli paradigmatici di studio, conferisce le competenze chiave per conoscere e governare una realtà sempre più complessa e pluralista.

SOMMARIO

1. *Tuning project e competence-based learning*: nuovi modelli, nuovi paradigmi per lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso – 2. A chi interessa acquisire competenze relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso? – 3. *Nomina nuda tenemus*? Il problema dei contenuti – 4. L'esperienza francese: cercare un centro di gravità permanente per la didattica della disciplina giuridica del fenomeno religioso.

1. Tuning project e competence-based learning: nuovi modelli, nuovi paradigmi per lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In due recenti volumi, uno a cura di Paola Coggi¹, l'altro scritto da Anna Bussu e Rina Manuela Contini², diversi ricercatori hanno presentato riflessioni

¹ C. COGGI (a cura di), *Innovare la didattica e la valutazione in Università: Il progetto IRIDI per la formazione dei docenti*, FrancoAngeli, Milano, 2019.

² A. BUSSU, R.N. CONTINI, *Peer mentoring universitario: Generare legami sociali e competenze trasversali*, FrancoAngeli, Milano, 2021.



e progetti sulla didattica universitaria e la sua capacità di sostenere le nuove sfide poste all'Accademia dall'ANVUR e dalla progettazione in qualità dei Corsi di Studio (CdS). Se nel volume a cura di Coggi è stata presentata l'esperienza torinese del progetto IRIDI, "un programma di tipo pedagogico-trasversale, rivolto a professori di ruolo e ricercatori in servizio presso l'Università di Torino (...)" con l'obiettivo "di promuovere un apprendimento trasformativo, attraverso l'impiego di strategie di coinvolgimento attivo dei partecipanti in un processo di riflessione e innovazione"³, il testo di Bussu e Contini ha dato conto dell'esperienza "StudyCircle Peer Mentoring Project" in diverse università italiane, inglesi ed ecuadoriane.

Al di là degli specifici obiettivi raggiunti dai due progetti, vale la pena evidenziare che oggi il modello di riferimento dell'azione didattica del docente deve essere rappresentato da un modello di trasmissione di conoscenze incentrato sui bisogni degli studenti (*student-centred learning*), diretto a basare l'apprendimento sullo sviluppo delle competenze (*competence-based learning*)⁴. Questo tipo di approccio è stato implementato e sviluppato dal *Tuning project*, che oggi – a livello europeo – costituisce la più concreta e diffusa modalità di riferimento per la realizzazione dei principi di Bologna in sede di progettazione, pianificazione, attivazione e valutazione dei corsi di studio⁵. Il progetto Tuning, nato subito dopo l'implementazione delle linee d'azione del processo di Bologna, mira non solo a costruire un sistema europeo di titoli universitari facilmente confrontabili tra loro – avendo lo scopo di dare a tutti gli Atenei la possibilità di sintonizzarsi (*to tune in*) su un profilo professionale europeo, per consentire la spendibilità internazionale degli esiti formativi finali – ma anche a individuare punti di riferimento per le competenze generiche e specifiche dei

³ C. COGGI, P. RICCHIARDI, *L'empowerment dei docenti universitari: formarsi alla didattica e alla valutazione*, ECPS - Educational Cultural and Psychological Studies, 21, 2020, p. 153 s., 10.7358/ecps-2020-021-cogg.

⁴ Cfr. A. VILLA SANCHEZ, M. POBLETE RUIZ, *Competence-based learning*, Deusto, Bilbao, 2008; M.J. BEZANILLA, A.M. GARCÍA OLALLA, J. PAÑOS CASTRO, M. POBLETE RUIZ, *A Model for the Evaluation of Competence-Based Learning Implementation in Higher Education Institutions: Criteria and Indicators*, in *Tuning Journal for Higher Education* 6 (2), 2019, pp. 127-174.

⁵ Cfr. K. BRØGGER, *How education standards gain hegemonic power and become international: The case of higher education and the Bologna process*, in *European Educational Research Journal*, 18 (2), 2019, pp. 158-180.



laureati di primo e secondo ciclo in una serie di aree disciplinari⁶.

Nella prospettiva dello *student-centred learning*, come si accennava, i risultati dell'apprendimento sono descritti in termini di competenze, ovvero la combinazione dinamica di

- padronanza critica di fatti, cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento e
- capacità di eseguire processi e applicare le conoscenze esistenti al fine di avviare pensieri e organizzare azioni funzionali al raggiungimento di un determinato scopo;

e questo implica che:

- a) tutti gli insegnamenti di un Corso di studio (Cds), devono sviluppare competenze teoriche, strumentali (abilità cognitive, linguistiche, metodologiche e tecnologiche), interpersonali (la capacità di interagire e di lavorare in gruppo) e sistemiche (capacità di agire in sistemi complessi attraverso una combinazione di comprensione, sensibilità e conoscenza, nonché di competenze strumentali e interpersonali precedentemente acquisite);
- b) la matrice di Tuning, che deve essere compilata dopo un'approfondita discussione all'interno dei Consigli dei Cds, rappresenta uno strumento che rende possibile, per ciascun corso di studio, dichiarare come ciascun insegnamento partecipa al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi e delle competenze previste: il suo obiettivo è descrivere come le singole attività didattiche concorrano a raggiungere, al termine del corso di studio, gli obiettivi formativi attesi, espressi con i descrittori di Dublino;
- c) la progettazione del CdS non deve solo descrivere in modo chiaro e sintetico gli obiettivi formativi specifici, precisando gli obiettivi generali della classe di appartenenza, ma anche verificare la coerenza degli obiettivi con i profili professionali e/o culturali definiti dopo il processo di ascolto degli *stakeholders* del territorio⁷.

⁶ Cfr. K. PÁLVOLOGYI, *Implementation through Innovation: A Literature-Based Analysis of the Tuning Project*, in *Higher Learning Research Communications*, 2017, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1159615.pdf>.

⁷ M.C. LENNON et al., *Tuning: Identifying and measuring sector-based learning outcomes in postsecondary education*, Higher Education Quality Council of Ontario, Toronto, 2014.



Solo partendo da queste considerazioni è possibile pensare (o ripensare) lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso nell'Università italiana: un Cds potrà infatti inserire un insegnamento legato alla declaratoria del settore scientifico disciplinare Ius/11 (Diritto canonico e diritto ecclesiastico) unicamente a condizione che questo partecipi al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi e delle competenze previste in sede di progettazione e sia coerente con gli obiettivi dei profili professionali e/o culturali definiti dopo il processo di ascolto degli *stakeholders* del territorio.

Va preliminarmente evidenziato che il settore scientifico-disciplinare Ius/11 è l'unico a occuparsi esplicitamente di «disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva comparatistica, sia all'interno dell'ordinamento statale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica»: esso estende la sfera dei suoi interessi «alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, (...) ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso»⁸. Questo vuol dire che – pur essendo ovviamente possibile, entro l'ampio alveo della libertà di insegnamento garantita dall'art. 33 Cost., che altri insegnamenti si occupino di alcuni aspetti peculiari del rapporto tra diritto e religione – come si vedrà meglio in seguito solo a materie insegnate entro l'alveo del settore Ius /11 è possibile affidare una formazione organica degli studenti in modo che questi acquisiscano conoscenze e competenze di alta qualità e di carattere generale sulle questioni descritte dalla declaratoria di quest'ultimo settore.

In alcuni casi, il Ministero dell'Università ha ritenuto *ipso jure* che l'inserimento di un insegnamento afferente al settore Ius/11 all'interno dell'offerta formativa di un determinato corso di studio possa soddisfare le sopra descritte esigenze formative: si tratta dei casi in cui la tabella ministeriale ha esplicitamente previsto la presenza degli insegnamenti di tale settore tra le attività di base o caratterizzanti. Ora, riservandoci di tornare in seguito – e in modo più approfondito – sulla LMG-01, sulla LM SC-GIUR e sulla L-14, principiamo con il notare che, per la formazione primaria, le tabelle ministeriali prevedono espli-

⁸ MIUR, DM 18 marzo 2005: Modificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie. (GU Serie Generale n. 78 del 05.04.2005).



citamente l'inserimento di materie Ius/11 come caratterizzanti nelle classi di lauree L-1 (Beni culturali) e L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); per la formazione magistrale e a ciclo unico si ponga invece mente alle classi di laurea LM-5 (Archivistica e biblioteconomia), LM-52 (Relazioni internazionali), LM-62 (Scienze della politica), LM-64 (Scienze delle religioni), in cui – ancora una volta – il settore Ius/11 appare tra i settori caratterizzanti.

Prima facie non si tratta di un risultato negativo né per gli ecclesiastici, né per i canonisti né per gli studiosi di diritti religiosi in genere: vero è che – su oltre 150 classi di lauree – il settore Ius/11 è considerato congruente con l'offerta formativa del CdS – in modo esplicito, a livello ministeriale – solo in sei casi, e in tutti questi l'attivazione del CdS non richiede mai l'obbligo di prevedere un insegnamento afferente al settore, dal momento che Ius/11 risulta sempre all'interno di un "paniere" di caratterizzanti all'interno del quale la progettazione dell'offerta formativa può attingere liberamente fino a soddisfare un certo numero di CFU. Va però rimarcato come, quando il CdS decida di attivare materie legate al settore scientifico-disciplinare Ius/11, esso dovrà modulare la matrice di Tuning sulla base non solo degli obiettivi formativi qualificanti determinati a livello tabellare, ma anche con riguardo agli obiettivi formativi specifici descritti al Quadro 4 della Scheda Unica Annuale (SUA-CdS): questo vuol dire che per le classi L-1, L-43 ed LM-5, l'obiettivo dei corsi Ius/11 non sarà rivolto solo a trasmettere conoscenze e a sviluppare competenze sul patrimonio culturale ecclesiastico, ma dovrà tener conto di altri aspetti tradizionalmente centrali nell'offerta formativa dei programmi dei CdS LMG-01, LM SC-GIUR e L-14 (il sistema del diritto ecclesiastico come *legislatio libertatis*, le fonti e i principi del diritto canonico ed eventualmente di altri ordinamenti religiosi, l'assetto storico e sistematico dei rapporti tra Stati e confessioni in Europa), senza i quali ogni obiettivo formativo specifico risulterebbe impossibile da raggiungere.

D'altra parte, il fatto che solo sei classi di lauree – lasciando un momento da parte la LMG-01, la LM SC-GIUR e la L-14 – prevedano esplicitamente materie Ius/11 tra le caratterizzanti non impedisce in alcun modo che i più svariati CdS, appartenenti a qualunque classe di laurea, possano prevedere l'attivazione di materie relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, tanto



come caratterizzanti non indispensabili, quanto come affini e integrative: paradossalmente, esaminando la situazione in una prospettiva completamente opposta rispetto a quella sino a ora adottata, il sistema tabellare ministeriale offre innumerevoli prospettive di valorizzazione tanto delle discipline ecclesiasticistiche quanto di quelle canonistiche o relative ai diritti religiosi, purché sia chiaro ed evidente come queste ultime possano contribuire a raggiungere i risultati di apprendimento attesi e le competenze previste dalla SUA-CdS di un singolo corso di studio. La questione, allora, non è tanto quella della rivendicazione “sindacale” di spazi predeterminati a priori nel sistema tabellare, quanto piuttosto evidenziare con chiarezza – anche a livello generale e all’interno del dibattito culturale (e questo dovrebbe essere il ruolo fondamentale giocato dall’ADEC, associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso) – come lo studio di tale disciplina possa essere (e in molti casi sia) nodale nella creazione di figure professionali qualificate nonché effettivamente necessario perché gli studenti possano raggiungere, al termine del corso di studio, gli obiettivi formativi attesi in sede di progettazione.

Di questo si parlerà più approfonditamente nel secondo paragrafo: ora vale la pena di

- a) riflettere su come lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso concorra al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01), del Corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L-14) e del Corso di laurea magistrale in Scienze Giuridiche (LM SC-GIUR), nonché
- b) verificare la coerenza delle competenze acquisite attraverso le materie Ius/11 con i profili professionali e/o culturali definiti.

In questa prospettiva, è ben noto che – mentre la LMG-01 inserisce Ius/11 tra i settori disciplinari di base, in particolare nell’ambito costituzionalistico, senza tuttavia obbligo di attivazione – la L-14, nell’attuale struttura tabellare non contiene al momento alcun riferimento al settore Ius/11, né tra le materie di base né tra quelle caratterizzanti. Il quadro potrebbe cambiare a seguito del nuovo ordinamento della L-14, approvato dal CUN ma non ancora reso effettivo dal Ministero, che – analogamente a quanto previsto dalla tabella della LM SC-GIUR – include Ius/11 nell’ambito delle discipline caratterizzanti storico giuridiche, internazionalistiche, comparatistiche e politiche.



Ora, ancora una volta il problema non sembra quello di rivendicare spazi o di appellarsi alla “presenza tradizionale” del diritto ecclesiastico e canonico nelle (ex) Facoltà di Giurisprudenza, quanto piuttosto di definire con chiarezza in che modo, secondo quali prospettive (e a quali condizioni) lo studio organico della disciplina del fenomeno religioso può contribuire a costruire competenze professionali di alto livello dirette a formare avvocati, magistrati, notai e operatori dei servizi giuridici dotati di un retroterra scientifico e culturale solido e capace di relazionarsi con le sfide della società e dei mercati. Qui spetterà a ciascun singolo CdS, sede per sede, decidere quali sono gli elementi di approfondimento del rapporto tra diritto e religione che possano contribuire alla conoscenza della cultura giuridica europea, quali siano le tematiche (canonistiche o ecclesiasticistiche) utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo, quali aspetti delle materie oggetto di studio del settore Ius/11 consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi.

In realtà questa valutazione non dipende soltanto dalle peculiarità delle sedi, ma soprattutto dalla risposta a due domande di portata generale, che sarebbe errato circoscrivere a uno, due o tre corsi di studio ma che invece sono in grado di orientare qualunque scelta di politica accademica relativa alla presenza dello Ius/11 in un *qualunque* CdS: a chi interessa acquisire competenze relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso? E quali sono i contenuti degli insegnamenti che possono rendere tali competenze effettivamente utili al raggiungimento degli obiettivi formativi di un determinato corso di studio?

2. A chi interessa acquisire competenze relative alla disciplina giuridica del fenomeno religioso?

La questione sull’interesse per la dimensione giuridica del fenomeno religioso deve essere posta tenendo a mente almeno tre elementi, alcuni dei quali sono stati accennati nelle pagine precedenti.

2.1. È del tutto evidente che nell’epoca in cui viviamo l’esperienza religiosa sta vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla compresenza di alcuni mutamenti strutturali⁹: ad esempio, da un punto di vista

⁹ J. CASANOVA, *Global religious and secular dynamics: the modern system of classification*, Brill Research Perspectives in Religion and Politics, 2019, 1, pp. 1-74.

statistico il numero delle persone che dichiarano di appartenere a un gruppo religioso diminuisce sia in Europa sia negli Stati Uniti d'America, dove la percentuale di individui che dichiarano di ritenere la religione "molto importante per la loro vita" si attesta oggi sotto al 50%. Il numero dei cattolici, sia in Europa che negli USA, decresce meno sensibilmente di quello dei protestanti, mentre aumentano tanto gli atei che gli agnostici, soprattutto nella fascia di età sotto i 26 anni¹⁰. Viceversa, in Asia e nella regione del Pacifico, sebbene la percentuale di coloro che dichiarano di non appartenere ad alcuna religione sia poco più bassa di quella europea (21% contro il 27%), si nota un evidente *trend* di crescita della popolazione affiliata a un gruppo confessionale: questa tendenza è dovuta principalmente al numero di cinesi che dichiarano di appartenere a una religione (numero in aumento costante) e al fatto che l'Islam, molto diffuso in Asia, è la religione che mostra il tasso di crescita più rapido e significativo al mondo. Tra il 2015 e il 2050, gli abitanti del mondo dovrebbero aumentare del 32%, ma la popolazione musulmana dovrebbe crescere del 70%. E anche se si prevede che in quel periodo i cristiani aumenteranno del 34%, principalmente grazie alla crescita della popolazione nell'Africa subsahariana, è probabile che il cristianesimo perda il primo posto nella classifica mondiale delle appartenenze religiose proprio a beneficio dell'Islam¹¹.

Si può dunque dire che, mentre la parte occidentale dell'emisfero nord del globo mostra i segni di una evidente perdita di importanza e di numerosità dell'affiliazione religiosa, altri contesti geografici segnano un risultato piuttosto diverso, con indubbe ricadute sulla stessa geopolitica delle confessioni religiose¹².

A ciò si aggiunga che – sebbene è più complesso fornire dei dati di carattere certo sulla spiritualità non istituzionalizzata e sull'effettiva osservanza dei precetti confessionali – è certamente aumentato in Occidente il numero di religioni che richiede ovvero ha richiesto – in tempi recenti – il riconoscimento

¹⁰ Pew Research Center, www.pewresearch.org/religion/2021/12/14/about-three-in-ten-u-s-adults-are-now-religiously-unaffiliated/; www.pewresearch.org/religion/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/.

¹¹ www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/.

¹² Cfr. G. DAVIE, L. N. LEUSTEAN (a cura di), *The Oxford Handbook of Religion and Europe*, OUP, Oxford, 2022.



giuridico, così come è aumentato il numero dei gruppi associati che dichiarano di avere qualche legame con la dimensione del “religioso”, sia in una prospettiva trascendente sia con una tendenza immanente¹³.

Questa pluralità della dimensione religiosa in prospettiva globale si accompagna – nella dimensione locale, soprattutto in Occidente – a una sempre più vivace presenza delle religioni come “controculture” omogenee, forti e persistenti all’interno del panorama sociale¹⁴. Questa pluralità etica è garantita dal pluralismo istituzionale, confessionale e culturale su cui si fondano tutte le Carte costituzionali delle democrazie occidentali¹⁵, e la libertà religiosa, in quanto situazione giuridica soggettiva diretta a garantire la libertà di credere e di non credere, di appartenere e di non appartenere a un gruppo religioso, può e deve essere anche un presidio per la libertà di vivere secondo coscienza, nel senso che una società aperta e plurale deve poter assicurare – sia pure con limiti – il libero perseguimento di un proprio progetto di vita attraverso un complesso di scelte e azioni¹⁶ anche quando queste non siano espressione della cultura dominante, ma di una controultura legata a precetti di carattere religioso¹⁷.

Come afferma la Corte di Strasburgo, la necessità di far coesistere diverse visioni della vita buona e diverse controculture, di carattere religioso, all’interno della vita sociale, è presupposto indefettibile della necessità di tutelare al massimo la libertà morale di ogni individuo, perché sono il presupposto

¹³ Cfr. M.C. RUSCAZIO, *Is it possible to legally define religion?*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 55, 2021, pp. 1-21.

¹⁴ Come nota Fabio Franceschi, “la sostanziale inseparabilità del religioso dal secolare – e, dunque, la persistente e per molti versi ineliminabile presenza del religioso nella vita moderna, per quanto le sue manifestazioni siano talvolta nascoste e non immediatamente percepibili – fa emergere l’incompletezza della secolarizzazione che ha interessato la società occidentale negli ultimi due secoli (e della legge che ne ha costituito espressione), la sua incapacità, in definitiva, di giungere ad una separazione netta (come tale indiscutibile) tra ciò che è laico e ciò che è religioso”, F. FRANCESCHI, *Liturgie della città Spazi urbani e proiezioni pubbliche della pluralità religiosa*, in *Calumet*, 2, 2019, p. 105.

¹⁵ Cfr. N. LUHMANN, *La libertà di coscienza e la coscienza*, in *La differenziazione del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1981, p. 286 ss.; S. VIOLI, *Normatività e coscienza*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 197 ss.

¹⁶ Cfr. M. D’ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2005, p. 279 ss.

¹⁷ Cfr. E. VITALI, *La Costituzione italiana e il fenomeno religioso*, in E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, XV ed., Milano, 2021, p. 68 s.

indefettibile per garantire l'esercizio di quei comportamenti che discendono direttamente dall'esigenza di ottemperare ad un precetto confessionale¹⁸.

2.2. La pluralità etico-religiosa può essere garantita dal pluralismo confessionale e culturale solo in uno Stato che sia al tempo stesso democratico, laico e fondato sul rispetto dei diritti umani¹⁹.

¹⁸ Cfr. M. HUNTER-HENIN, *Religious Neutrality at Europe's Highest Courts: Shifting Strategies*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 11, 1 2022, spec p. 25 ss.; R. TRIGG, *Religious Diversity: Philosophical and Political Dimensions*, OUP, Oxford, p. 144.

¹⁹ Come è noto, da un punto di vista filosofico-politico si contrappongono almeno due visioni della laicità. La concezione più rigorosa pretende che lo Stato si astenga dal riconoscere e sostenere qualsiasi religione e qualsiasi convinzione. Cittadini e residenti, in questa prospettiva, sono liberi di credere o di non credere, e sono liberi di associarsi per organizzare la loro vita religiosa o irreligiosa in strutture comunitarie, ma lo Stato rinuncia a prendere in considerazione l'idea che questi gruppi associati possano avere un riconoscimento peculiare. Secondo i teorici della laicità rigorosa le misure di accomodamento religioso che i pubblici poteri possono prendere per favorire l'inclusione delle minoranze sono in radicale contrasto con l'ideale della parità di *chance*, la quale esige che tutti gli individui debbano godere dei medesimi spazi di libertà a prescindere dalla religione professata o non professata. Inoltre, il rispetto dell'ordine pubblico costituzionale e la necessità di garantire la coesione sociale parrebbero esigere un certo grado di moderazione nell'esprimere le loro convinzioni religiose nella sfera pubblica, nonché un categorico dovere di astensione dal fare rivendicazioni politiche su basi religiose. In questo senso cfr. H. PENA-RUIZ, *Dieu et Marianne: Philosophie de la laïcité*, Presses Universitaires de France, Paris, 2005; C. KINTZLER, *Qu'est-ce que la laïcité?*, Vrin, Paris, 2007.

Il secondo approccio al pluralismo religioso rifiuta la laicità rigorosa e propone un modello di pluralismo istituzionale in cui lo Stato riconosce e sostiene tutte le religioni in modo imparziale. Secondo questa visione, relegando la religione alla sfera privata, la laicità rigorosa afferma una concezione della libertà di religione troppo ristretta, che rende troppo difficile per i gruppi religiosi mantenere la propria identità. I fautori del pluralismo istituzionale intendono favorire una concezione positiva della libertà religiosa in forza della quale i gruppi religiosi dovrebbero ricevere il sostegno dello Stato per promuovere e garantire concretamente le facoltà a essa connesse. In questa prospettiva, la laicità rigorosa pare offrire scarsa protezione alle minoranze religiose e tende a riprodurre le disuguaglianze storiche tra le diverse confessioni. Cfr. in questo senso V. BADER, *Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007; T. MODOOD, "Moderate Secularism and Multiculturalism", in *Politics*, 29/1, 2009, pp. 71-76.

In questo scritto sostengo una terza idea di laicità, intesa come strumento diretto al governo della diversità religiosa che mira a realizzare i principi/valori/diritti della libertà di coscienza, dell'uguaglianza tra cittadini e della coesione sociale osservando la neutralità dei pubblici poteri nelle questioni religiose e operando una separazione politica e istituzionale tra politica e religione.

Questa prospettiva richiede che ogni individuo riceva la stessa considerazione e sia trattato con il medesimo rispetto a prescindere dalle sue opzioni in materia religiosa; ciò richiede che lo Stato non favorisca né ostacoli alcuna opzione spirituale, si astenga dal privilegiare una o più religioni



La laicità non può più essere intesa come una peculiarità di alcuni ordinamenti – come quello francese o quello turco – in cui l’esperienza storico-politica ha segnato una peculiare neutralizzazione dello spazio pubblico, ma è oggi parte integrante di quella tradizione costituzionale comune in armonia alla quale, a norma dell’art. 52, paragrafo 4 della Carta dei diritti fondamentali UE, i diritti fondamentali devono essere interpretati. In questa prospettiva, va evidenziato come la Corte costituzionale italiana abbia – nella sentenza n. 102 del 2020 – ribadito l’utilizzabilità della Carta dei diritti fondamentali UE quale “strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali”, ponendo anche in luce – ordinanza n. 182 del 2020 – il “rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione” che lega i principi e i diritti costituzionali e quelli riconosciuti dalla Carta, tanto che la portata e la latitudine delle garanzie sovranazionali, interpretate in armonia con le tradizioni costituzionali comuni, “si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali”. In questa prospettiva, come scrive Stefania Ninatti, “il riconoscimento delle radici costituzionali europee conferisce (...) una particolare rilevanza a questo strumento interpretativo, poiché il rispetto delle identità dei diversi Stati membri, insieme al riconoscimento di tutto ciò che le unisce, ha sempre costituito il cuore dell’esperimento comunitario”²⁰.

Il legame tra laicità (necessaria) e “tradizione costituzionale comune” degli Stati membri si deve alla necessità che questi ultimi tutelino la libertà di religione e convenzione (art. 10 della Carta dei diritti fondamentali UE) in armonia con la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale gli Stati devono svolgere il compito di organizzatori neutrali e imparziali dell’esercizio delle diverse religioni e delle diverse credenze, rifuggendo dal ruolo

rispetto ad altre religioni o convinzioni e dal privilegiare la religione rispetto alla irreligiosità o viceversa. Essa richiede politiche che siano coerenti con le pari opportunità di cui deve godere ogni persona – a prescindere dal suo credo – al fine di portare avanti il suo progetto di vita, sia questo religioso o secolare. Cfr. C. LABORDE, *Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2008; J. MACLURE, C. TAYLOR, *Secularism and Freedom of Conscience*, Harvard University Press, Cambridge, p. 13 ss.

²⁰ S. NINATTI, *Dalle tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale il passo è breve? Riflessioni introduttive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 31, 2019, p. 111.

di difensori istituzionali di una verità dogmatica (sia essa religiosa o laica)²¹. Non dobbiamo peraltro dimenticare che l'Unione si fonda «sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» (art. 2 del Trattato sull'Unione Europea); valori che solo un ordinamento democratico che si fondi sulla neutralità e sull'imparzialità confessionale può efficacemente realizzare²².

Tale imparzialità confessionale – che secondo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo caratterizza la “società democratica” e deve basarsi sul dialogo e su uno spirito di compromesso tra i diversi gruppi confessionali che si muovono sul medesimo territorio – impegna i pubblici poteri a osservare una posizione di equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le credenze di religione e a tutte le convinzioni, senza derive identitarie dirette a privilegiare confessioni radicate sul territorio o a danneggiare irragionevolmente un gruppo di recente insediamento. Ciò da un lato inibisce allo Stato la possibilità di esprimere giudizi di meritevolezza o di biasimo nei confronti dei principi professati da una confessione, ma comporta altresì il dovere, per gli organi e i funzionari pubblici, di tutelare in maniera piena le minoranze confessionali e di promuovere l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali in condizioni di uguaglianza²³.

²¹ J. GUNN, “Principle of Secularism” and the European Court of Human Rights: A Shell Game, in J. TEMPERMAN, T.J. GUNN, M.D. EVANS (eds.), *The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief. The 25 Years since Kokkinakis*, Leiden-Boston, 2019, spec. p. 471 ss.

²² Cfr. A. FERRARI, *Religioni, laicità e democrazia in Europa: per un nuovo “patto kelseniano”*, in *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, a cura di F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 209.

²³ Viene così a essere interdetta ai pubblici poteri ogni forma di *establishment* della religione: la quale, come afferma McConnell, si verifica quando lo stato mostra una certa preferenza per una o più opzioni spirituali particolari, «to promote, channel, or direct religious exercise in socially-preferred ways (...) the hallmark of establishment is that the government uses its authority and resources to support one religion over another, or religion over nonreligion» (p. 688). Tale preferenza può essere espressa attribuendo privilegi a tre livelli: a livello di rappresentanza politica, di allocazione pubblica delle risorse e a livello simbolico. Una forma di *establishment* consiste nel riconoscere alcune organizzazioni religiose come interlocutori ufficiali privilegiati per la definizione delle politiche pubbliche, secondo un processo che Audi chiama *formal establishment*. Cfr. M. W. MCCONNELL, *Religion and Accommodation: An Update and a Response to the Critics*, in *The George Washington Law Review*, 60/3, 1992, p. 685 ss.; R. AUDI, *Democratic Authority and the Separation of*



2.3. Viviamo nell'epoca che Fabio Petito collega alla "desecolarizzazione delle relazioni internazionali"²⁴, un'espressione che evidenzia la crisi di un modello post-Westfaliano basato sulla stabilizzazione delle relazioni di forza all'interno della società internazionale, dal quale lo studioso dovrebbe espellere ogni elemento di carattere religioso.

La globalizzazione, i fenomeni migratori e il terrorismo hanno dimostrato la necessità di ripensare la doversosità basata su una fede religiosa all'interno di un reticolo di fenomeni (almeno) potenzialmente legati alla volontà di ripensare le relazioni transnazionali sulla base di regole di natura confessionale. Non mancano infatti attori del sistema politico internazionale che si muovono sulla base di uno script strutturato all'interno della dimensione della normatività religiosa: ed è dalla conoscenza delle varie norme religiose che strutturano il ruolo di questi attori che possiamo immaginare l'emergere o la terminazione dei conflitti, ma anche la gestione delle politiche (compresi i regolamenti) volte a prevenirli²⁵.

E c'è dell'altro. In seguito all'immigrazione e al nuovo pluralismo etico e confessionale che caratterizza la società europea, la stessa struttura della politica nazionale oggi non può essere immaginata senza la conoscenza della normatività religiosa²⁶. L'estremo imperativo dei precetti religiosi nella vita personale dei credenti può creare alcuni problemi di fronte alla dovuta obbedienza alle leggi dello Stato in cui risiedono, dimorano o del quale sono cittadini/residenti²⁷. Di fronte a questa nuova realtà, occorre ricordare che gli strumenti interpretativi ordinari utilizzati dal giurista e le categorie tradizionali cui si riferiscono gli ordinamenti secolari possono essere applicati ad un ordinamento religioso solo in parte, senza mai dimenticare che tali ordinamenti devono

Church and State, Oxford University Press, Oxford, 2011, spec. p. 41 ss. Per un'acuta interpretazione dei problemi legati al sistema degli accordi tra Stato e confessioni e dei rischi di *establishment* più o meno camuffato che tale sistema integra (anche attraverso un'opportuna lettura di Gramsci) cfr. S. BALDASSARRE, *La prassi concordataria fra tradizione e innovazione*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, spec. p. 141 ss.

²⁴ F. PETITO, *Il ritorno delle religioni nelle relazioni internazionali e qualche riflessione sul caso singolare dell'espansione globale del protestantesimo*, in *Quaderni di Relazioni Internazionali*, 12, 2010, p. 36 ss.

²⁵ *Ivi*, p. 43 ss.

²⁶ R. MAZZOLA, *Per una difesa del pluralismo religioso in Europa*, *Questioni - Libertà religiosa e trasformazioni democratiche*, in *Lessico di Etica pubblica*, 2, 2011, www.eticapubblica.it, pp. 1-12.

²⁷ G. CASUSCELLI, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 5 ss.



essere necessariamente aperti ai dati meta-giuridici sottostanti.

Di conseguenza, non possiamo più vivere ignorando la struttura, le regole gli obiettivi e i limiti della doverosità religiosa: e ciò vale non solo per il diritto canonico, ma per ogni sistema giuridico proprio di una determinata tradizione religiosa. Pertanto, è necessario costruire reti di studiosi, affinché la dimensione scientifica del diritto comparato delle religioni aumenti in proporzione diretta alla crescita della conoscenza di ogni singolo sistema giuridico confessionale e alla capacità di comunicare questa conoscenza.

2.4. Ecco che, se si prendono sul serio questi tre punti di partenza, lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso diventa fondamentale non solo per chi esercita le professioni legali “classiche” – il quale sarà chiamato ad acquisire competenze dirette tra l’altro a “proteggere (non a favorire) la libertà religiosa” di credenti o non credenti “nell’ambito di un impegno promozionale” dello Stato laico “in favore di tutte le libertà”²⁸ – ma anche per il funzionario nelle organizzazioni internazionali – che acquisirà competenze destinate a leggere la congiuntura e le relazioni internazionali anche attraverso il prisma degli attori che si muovono entro gli schemi della normatività religiosa. Del pari, lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso servirà allo storico per comprendere il divenire della laicità in una prospettiva diacronica, certo, ma sempre entro le coordinate del dato giuridico (fondamentale per comprenderne anche il retroterra politico e culturale); al funzionario pubblico per assicurare che i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione siano esercitati tenendo in conto i diritti e i doveri connessi al principio supremo di laicità dello Stato; all’insegnante per comprendere quanto i codici culturali di matrice religiosa siano presenti all’interno della sua classe e quali *best practices* sia necessario adottare per garantire a tutti gli alunni il corretto sviluppo della loro personalità entro l’alveo della laicità dell’istituzione; all’esperto di struttura del commercio internazionale e del processo di internazionalizzazione delle imprese per affrontare la questione di nuove politiche del lavoro che permettano un bilanciamento, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tra libertà di estrinsecazione della personalità religiosa indi-

²⁸ G. CASUSCELLI, “L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 3, 2001, p. 1.133.



viduale sul luogo di lavoro e necessità di garantire la neutralità confessionale dell'ente datore di lavoro. Da qui l'indagine sull'eventuale esigenza di strumenti legislativi "correttivi" a un potere discrezionale del datore di lavoro (in particolare: codici di condotta e comportamento, *dress-code policies*, mansionario del lavoratore e *reasonable accommodation*) che, senza l'intervento del legislatore, rischia di affievolire le garanzie dirette a tutelare – anche sul luogo e nel tempo di lavoro – lo sviluppo della persona e della dignità umana.

Insomma, pare proprio di poter dire che acquisire competenze in merito alla disciplina giuridica del fenomeno religioso è qualcosa che suscita un vasto *inter-esse*: tali competenze sono infatti *in mezzo* alla qualificazione di numerose figure professionali, che senza una specifica riflessione sulle questioni trattate dalle materie che rientrano nel settore Ius/11 rischiano di essere private di una chiave di lettura della realtà assolutamente nodale e incapace di cedere alla tentazione della parcelizzazione²⁹.

Certo, qualcuno potrebbe dire che *altri* settori disciplinari si occupano, almeno in parte, di regolamentazione giuridica del fenomeno religioso: il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto matrimoniale e di famiglia, il diritto internazionale presentano non indifferenti intersezioni con le tematiche della tutela della libertà religiosa individuale e associata, della laicità, degli enti ecclesiastici, dei matrimoni religiosi trascritti: ma lo fanno senza un approccio olistico che vada a leggere nella sua interezza tutto l'assetto dei rapporti tra diritto e religione. Ognuno di questi settori esamina, magari con notevole acribia, una o più delle tessere di cui si compone il mosaico della disciplina giuridica del fenomeno religioso, ma non potrà mai rendere per intero l'immagine raffigurata nel disegno, perché manca tanto delle altre tessere e quanto della conoscenza delle regole della messa in opera: messa in opera che richiede una tecnica di lettura e interpretazione dei linguaggi necessari a tenere insieme i significati sottesi a ciascuna singola tessera (il rapporto tra esigenze di politica ecclesiastica e rivendicazioni confessionali sottese a una certa norma, il quadro politico e teologico di riferimento, la definizione delle conseguenze di una certa norma nella prospettiva di garantire la libertà di religione e convinzione in raccordo *side by side* con tutti gli altri diritti inviolabili

²⁹ Cfr. M. TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 45.



dell'uomo), alla storia di ogni singolo frammento (nella prospettiva diacronica del rapporto della norma con il contesto religioso, sociale e culturale in cui essa è nata) e al suo peculiare legame con ciascuna delle altre scaglie che compongono il mosaico (in quanto generato entro una "comune risposta" di mediazione giuridica a differenti istanze politiche e teologiche).

Insomma, l'esperto della disciplina giuridica del fenomeno religioso si muove – come un artista – entro uno sfondo che conosce e pratica (la storia, le teologie) per decodificare in che modo ciascuna tessera del mosaico si leghi con l'altra in modo da rendere – alla fine del lavoro – un quadro non solo preciso, ma anche rispettoso delle leggi che regolano le tecniche di esecuzione dell'opera (i principi costituzionali). E il rapporto con le altre discipline che si occupano *pro parte* della disciplina giuridica del fenomeno religioso non deve (non può, ontologicamente) essere competitivo, ma deve piuttosto muoversi in un ambiente *non-confrontational*, leale, collaborativo, di scambio di conoscenze, senza mai dimenticare che il campo di indagine entro cui si muove lo studioso incardinato nel settore Ius/11 è quello giuridico, e la metodologia utilizzata non può che essere quella giuridica arricchita da una peculiare attenzione alla storia, alla teologia, alla filosofia politica.

3. *Nomina nuda tenemus?* Il problema dei contenuti

L'esametro del *De contemptu mundi* di Bernardo da Cluny, ripreso e reso popolare da Umberto Eco nel *Nome della rosa*, potrebbe rappresentare il motto di una "stagione" in cui gli studiosi della disciplina giuridica del fenomeno religioso si sono a lungo interrogati sulla questione dei contenuti che dovrebbero avere le ricerche e gli insegnamenti connessi al settore disciplinare Ius/11 e della denominazione dello stesso settore. Senza entrare in merito alle questioni sollevate dal paradosso della "macedonia di frutta"³⁰ – peraltro cibo di alto valore nutritivo e ben più digeribile di altri alimenti assai reclamizzati ma ben poco validi da un punto di vista della dieta ideale – è innegabile che il dibattito ha assunto contorni talora polarizzati tra chi ha ritenuto che la questione sia meramente relegata a quella degli "spazi accademici" riservati alla disciplina³¹

³⁰ S. BARTOLE, *Relazione al Convegno A.I.C. "La riforma dell'ordinamento didattico"*, del 15 marzo 2001 (www.associazionedeicostituzionalisti.it/it).

³¹ Di questa opinione è, tra gli altri, S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 17 ss.



e chi invece ha provato a ridisegnare uno statuto epistemologico per lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso: in questa prospettiva merita attenzione l'idea forte di favorire il ruolo inclusivo dell'esperienza giuridica, la quale – anche attraverso lo studio (comparato) dei diritti religiosi “altri” – diventa capace di promuovere la coesione sociale anche attraverso la conoscenza dei diversi codici culturali veicolati³². In un primo momento tale idea ha notevoli ricadute professionali, poiché essa si fonda su una dimensione conoscitiva che a oggi non è di norma presente in coloro che si dedicano alle professioni legali classiche; in un secondo momento, essa finisce per riverberarsi su tutto il rapporto esistente tra religione, diritto e relazioni interculturali. Questa proposta vede nel diritto interculturale (uno strumento di lettura, decodificazione e trasposizione delle regole sottese a svariate pratiche sociali, capace – quando queste provengano da contesti “altri” rispetto a quelli di produzione delle norme – di legittimarle e inserirle (anche) all'interno del reticolo normativo degli ordinamenti laici. La conoscenza comparata diventa dunque traduzione, nel senso etimologico di “portare oltre” le ragioni, i contenuti e gli effetti della normatività confessionale, fino a rendere quest'ultima compatibile – entro i limiti tracciate dalle Carte costituzionali – con la grammatica legislativa che caratterizza lo Stato di diritto garante della neutralità in materia religiosa³³.

Di qui la centralità della necessità di “colmare il deficit di strumenti concettuali di comprensione e interpretazione generale del fatto religioso e delle sue dimensioni simboliche”³⁴, tenendo vivo un dialogo fecondo tra giuristi, filosofi (delle religioni, del diritto e della politica) e antropologi. Un dialogo che sappia inquadrare le connessioni del rapporto tra normatività e religione entro un quadro sistematico più ampio e concettualmente complesso, in modo da rendere ragione delle specificità del fatto religioso e delle sue connessioni con la strutturazione multiculturale delle attuali società.

Credo che una corretta combinazione di questi nuovi paradigmi con
a) la tradizione dottrinale italiana di studio del diritto ecclesiastico e canonico

³² M. RICCA, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

³³ Cfr. M. D'ARIENZO, *Diritti culturali e libertà religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, pp. 577-594, specialmente p. 592 ss.

³⁴ S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, op. cit., p. 23.



- (anche in prospettiva storica e comparata),
- b) un'analisi del ruolo delle religioni nei diversi contesti geopolitici e
 - c) una riflessione sulla libertà di religione e di convinzione *side by side* con gli altri *human rights* riconosciuti e protetti nell'ordinamento internazionale possa essere l'approccio allo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso più idoneo a essere *interessante* per coloro che progettano un Corso di Studi e per coloro che lo frequentano da studenti. A patto di tenere fermo il metodo giuridico – perché indispensabile per leggere e rileggere la complessità di un reticolo ordinamentale e interordinamentale pur nell'apertura all'alterità epistemologica – mi pare assolutamente evidente che solo un'analisi della diversità religiosa (e del *cleavage* mainstream/controculture) che
- a) partendo dal tracciato storico, teologico-giuridico, socio-antropologico e filosofico-(geo)politico
sia diretta a
- b) esaminare criticamente cosa significa tutelare la libertà di religione/convinzione entro il sistema internazionale di garanzia dei diritti umani – anche attraverso un ampio uso della giurisprudenza in materia – e come tale tutela può essere implementata attraverso la cooperazione tra istituzioni confessionali, nazionali e internazionali
- può dare una soddisfacente risposta alla domanda fondamentale di chi oggi pone la religione/le religioni – *rectius*: le religioni/le convinzioni – tra gli strumenti necessari per un'adeguata comprensione della realtà e per creare quelle competenze necessarie a soddisfare le esigenze di un'Università *student-centered*. L'attenzione alla complessità socio-antropologica e politica del religioso (e all'a-religioso metanarrativo), unitamente alla collocazione della libertà di religione e di convinzione in un sistema integrato che vede gli *human rights* come strumento complessivamente orientato alla promozione e allo sviluppo della dignità umana apre lo studioso a considerare l'approccio ermeneutico e sistematico alla disciplina del fenomeno religioso in modo olistico, entro un quadro metodologico che fa largo uso di strumenti epistemologici che sfidano il giurista a vivere intensamente il reale in cui egli è immerso. Come la storia del diritto canonico diventa storia delle istituzioni ecclesiastiche e della loro relazione con il potere civile, il diritto delle (e sulle) religioni diventa espressione giuridica che sottende un'opzione politica rela-



tiva al rapporto tra le credenze istituzionalizzate, le convinzioni e la mondanità nell'alveo delle reciproche influenze tra norma e società.

Risulta evidente come questo approccio non solo consenta al giurista, allo storico, al funzionario pubblico, al politologo, all'insegnante, all'esperto di marketing (e a tante altre figure professionali) di sintonizzarsi su (*to tune in*) un profilo professionale europeo, ma anche come esso spinga a riflettere in maniera assolutamente peculiare e nodale su quel concetto giuridico che abbiamo visto essere – nel momento presente – la vera chiave di volta di una *governance* della pluralità religiosa ed ideologica che sia rispettosa della dignità umana e dei diritti fondamentali dell'individuo: la laicità dello Stato.

4. L'esperienza francese: cercare un centro di gravità permanente per la didattica della disciplina giuridica del fenomeno religioso

Tra le diverse aggettivazioni che sono state date al sostantivo "laicità" continuo a ritenere che "necessaria" sia quella più rispondente alla necessità di garantire una pacifica coesistenza tra le diverse opinioni in materia religiosa presenti all'interno della società pluralista e nello stesso tempo di assicurare piena tutela alle minoranze religiose e culturali in un quadro che promuove lo sviluppo della persona umana in un impegno promozionale in favore di tutte le libertà³⁵.

Si è già accennato (§ 2.2) ai motivi che oggi impongono di abbandonare ogni tentazione di leggere la laicità come un concetto giuridicamente "inutile" o "debole" e che invece impongono di assicurare allo studio di tale concetto – declinato secondo le coordinate del diritto nazionale e sovranazionale, delle sue implicazioni ordinamentali e delle sue ricadute sul sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali – un ruolo centrale perché l'analisi giuridica del fenomeno religioso possa definirsi davvero di *interesse* per lo studente. E questo tanto nella prospettiva delle lauree – triennali, magistrali o a ciclo unico – quanto in quella dei master e della formazione continua.

La laicità come "centro di gravità permanente" degli studi giuridici del fenomeno religioso è del resto una costante di un ordinamento accademico assai

³⁵ V. PACILLO, *Laicità necessaria*, in P. PICOZZA, G. RIVETTI (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 119-147.



vicino a quello italiano, con il quale esistono progetti di cooperazione ad uno stadio assai avanzato e complesso tanto nel campo della didattica quanto in quello della ricerca, e che ha comunque svolto – e continua a svolgere – un ruolo nodale per gli studiosi delle discipline ricomprese nel settore Ius/11: l'ordinamento francese.

L'OFF.F dell'università francese è – da questo punto di vista – completa e particolarmente interessante: iniziamo con il Corso di Diploma Universitario in “*Connaissance de la laïcité*” offerto dall'Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, il quale si basa su tre discipline obbligatorie (diritto della laicità nel contesto francese ed europeo, tenendo conto della dimensione giuridica internazionale; introduzione alla storia della laicità dall'età moderna ai giorni nostri; e infine una presentazione dei testi fondamentali in lingua francese sulla laicità) con un triplice obiettivo formativo:

- a) padronanza del diritto francese ed europeo relativo alla pratica e al rispetto del principio costituzionale della laicità,
- b) conoscenza della storia e della sociologia delle religioni in Francia dall'età dell'Illuminismo,
- c) creazione di uno spazio di dialogo per partecipanti di diversa estrazione culturale e religiosa³⁶.

Anche l'Università di Parigi Cergy³⁷ offre un Diploma Universitario incentrato sulla laicità: ci riferiamo in particolare al DU “*Laïcité et principes de la République*”, il quale «permet d'acquérir des connaissances précises sur le droit des cultes et le droit de la laïcité. Elle invite à prendre du recul sur un sujet trop souvent polémique».

L'Université de l'Oise³⁸ organizza un DU “*Laïcité, religions et république*” nel quale si riflette tra l'altro sulle implicazioni del rapporto tra laicità e diritto canonico.

L'Università di Nîmes³⁹ ha in programma un Diploma universitario “*Laïcité*

³⁶ <https://histoire.pantheonsorbonne.fr/diplome-duniversite-connaissance-laicite>.

³⁷ <https://cydroit.cyu.fr/pre-rentree-2021-licences-1ere-annee>.

³⁸ <https://iut-oise.u-picardie.fr/formations/du-republique-laicite-religions-rlr-659174.kjsp>.

³⁹ <https://formations.unimes.fr/fr/catalogue/diplome-universite-generique-1/droit-economie-gestion-DEG/du-laicite-et-mediation-KGBYOFFK.html>.



et médiation” rivolto a professionisti del settore privato e pubblico (personale sanitario, educatori, assistenti sociali, agenti delle prefetture o autorità locali, ufficiali di polizia, insegnanti, dipendenti di associazioni, psicologi, medici), nonché a tutti gli studenti direttamente o indirettamente interessati a queste tematiche e a chi cerca lavoro nel volontariato, e si pone i seguenti obiettivi formativi:

- a) conoscenza del diritto della laicità di tutte le istituzioni francesi ed europee, del diritto delle religioni, delle scienze delle religioni;
- b) una buona comprensione delle norme e del sistema interno dei culti.

Infine, si vuole in questa sede ricordare il DU Gratianus Etats er Religions en Europe⁴⁰, programma interuniversitario curato dall’Université Paris-Saclay *destiné à offrir une formation d’excellence à ceux qui s’intéressent à la place du fait religieux dans les droits des États européens et dans les droits européens (CEDH et Union européenne) (...) ouvert à toute personne à partir du niveau Master ou équivalent*: un programma ancor oggi esemplare e paradigmatico di quanto lo studio giuridico del fenomeno religioso, in tutte le sue sfaccettature, possa e debba essere nodale nella formazione di chi vuole comprendere la complessità del reale in cui ci troviamo a vivere.

⁴⁰www.jm.universite-paris-saclay.fr/formation/offre-de-formation/diplomes-duniversite/du-gratianus-etats-et-religions-en-europe/du-gratianus-states-and-religions-europe.